

Barbara Marini

# Superbonus 110%, come gestire lo sconto in fattura

## Riflessi sulla contabilità e sulla tassazione dei ricavi del fornitore

L'articolo 121 del DL 34/2020 (cd. decreto "Rilancio") ha previsto, al comma 1, che i soggetti che sostengono determinate tipologie di spesa<sup>1</sup>, ivi comprese quelle che danno diritto alla detrazione del 110% (cd. Superbonus), rappresentate dagli interventi di efficienza energetica (di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119, DL 34/2020) e di riduzione del rischio sismico (di cui al comma 4 dell'articolo 119, DL 34/2020), possano **optare**, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, **alternativamente**:

a) per un **contributo**, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto, **fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di **credito d'imposta**, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; (cd "**sconto in fattura**");

b) per la **trasformazione** del corrispondente importo in **credito d'imposta**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il tema che si vuole approfondire è relativo alla **gestione** dello "**sconto in fattura**", con particolare riguardo alla sua **rappresentazione** in fattura, alle **scritture contabili** e agli **effetti fiscali** in capo al fornitore dei beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

## COMPILAZIONE DELLA FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE

*In primis* si ritiene opportuno fare una riflessione sul significato del termine "**sconto**". Lo sconto utilizzato dal legislatore nel testo dell'articolo 121 del DL 34/2020 **non** va confuso con lo **sconto di natura commerciale** che rappresenta, per chi lo applica, la rinuncia a ricevere il corrispettivo integrale della vendita o della prestazione e quindi un minor ricavo. Nell'accezione cui fa riferimento l'articolo 121, il termine "sconto" non rappresenta affatto un minor ricavo per chi lo applica, ma assume invece le caratteristiche di una **modalità di pagamento** del corrispettivo, effettuata tramite la cessione diretta al fornitore del credito d'imposta corrispondente alla detrazione sui lavori agevolati.<sup>2</sup> Il contributo, sotto forma di "sconto in fattura" ha quindi gli stessi effetti della cessione del credito d'imposta di cui alla lettera b) sopra riportata, con la sola differenza che, nel caso dello sconto, il cessionario coincide con il fornitore stesso.

Lo "sconto" deve essere **indicato in fattura**: è il provvedimento agenzia delle Entrate n. 283847/2020[3] a

- 1 Le altre spese sono elencate nel comma 2 dell'articolo 121: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 917/1986; b) efficienza energetica di cui all' articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all' articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all' articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all' articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Dpr 917/1986, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all' articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119.
- 2 Lo sconto sul corrispettivo è equiparabile, quindi, ad un credito di natura fiscale, pari alle detrazioni spettanti, che il cliente finale cede al proprio fornitore. A riprova di ciò è sufficiente riprendere l'articolo 14 del DL 4 giugno 2013, n. 63 che, nel riferirsi alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, parla di possibile "cessione del corrispondente credito ai fornitori".

prevedere, al paragrafo 3.1, che lo sconto venga “espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Con riferimento alle **modalità** di esposizione dello “sconto” nella fattura, a parere di chi scrive, sono individuabili **due ipotesi alternative**.

**Ipotesi n. 1:** indicazione dello sconto in uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura elettronica che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, come ad esempio il campo “Causale”, o il campo “Altri dati gestionali”.

Una possibile formulazione potrebbe essere: “*il corrispettivo dovuto è pari a zero [oppure è dovuto per € .... (se di importo inferiore)], per effetto dell’applicazione dello sconto pari a € .... ,ai sensi dell’art.121 del DL 34/2020*”. In questo modo la fattura esporrà un **saldo** che **non** tiene conto dello “sconto” praticato, e che corrisponderà al **prezzo pattuito contrattualmente** tra le parti.

In questo caso la fattura con lo sconto sarà così rappresentata:

Impresa PIPPO SRL						
Partita iva.....						
Codice fiscale.....						
Sede.....			Cliente Pluto Andrea			
			CF.....			
			Residente ....			
FATTURA N.... DEL....						
				imponibile	iva	Totale
Descrizione: installazione impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione				40.000,00€	4.000,00€	44.000,00€
<b>Il corrispettivo dovuto è pari a Zero, per effetto dell’applicazione dello sconto in fattura di € 44.000 ai sensi dell’art. 121 DL 34/2020 per Superbonus 110%</b>						

**Ipotesi n. 2:** indicazione dello sconto con il segno “meno” nella sezione “sconto/maggiorazione” della fattura elettronica (la voce dovrà riportare il riferimento normativo dell’articolo 121 del DL 34/2020), quale **operazione fuori campo Iva**, ex articolo 2 del Dpr 633/1972: in questo modo la fattura verrà emessa con un **saldo inferiore** rispetto al corrispettivo della prestazione/cessione, in quanto decurtato del valore dello sconto.

La rappresentazione della fattura, in base a questa modalità di indicazione dello sconto, sarà la seguente:

Impresa PIPPO SRL						
Partita iva.....						
Codice fiscale.....						
Sede.....			Cliente Pluto Andrea			
			CF.....			
			Residente ....			
FATTURA N.... DEL....						
				imponibile	iva	Totale
installazione impianto centralizzato dotato di caldaia a				40.000,00€	4.000,00€	44.000,00€
<b>sconto in fattura ex art. 121 DL 34/2020 per Superbonus 110%</b>						- 44.000,00€
Totale fattura						- €

- 3 Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Ad avviso di chi scrive, la **prima soluzione risulta preferibile** perché in linea con l'interpretazione di sconto inteso quale modalità di pagamento: in pratica il ricavo da contabilizzare sarà pari all'importo risultante dalla fattura e coinciderà con il credito verso il cliente da rilevare in contabilità. La **trasformazione** dello "sconto" in credito d'imposta attiene al **successivo momento finanziario** dell'operazione, di cui si dirà nel successivo paragrafo.

Con l'ipotesi n. 2, l'esposizione dello sconto nello specifico campo .xml dedicato agli sconti e maggiorazioni, incide direttamente sul saldo della fattura e, ancorché tale modalità risulti più coerente con la sostanza finanziaria dell'operazione (esprimendo correttamente l'ammontare dovuto dal cliente), rischia di generare confusione sulle modalità di rilevazione contabile del ricavo e del relativo credito d'imposta, come verrà meglio precisato successivamente.

Un secondo aspetto fondamentale alla base della compilazione della fattura contenente lo sconto, è riferibile alla corretta indicazione della **base imponibile su cui applicare l'iva** e quindi della rilevazione dell'imposta a debito. A fornire la soluzione è sempre il provvedimento n. 283847/2020 che al paragrafo 3.1 così recita: *"l'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"*. Tale precisazione è peraltro coerente con la risposta resa nella risposta ad interpello n. 309/2019: in tale documento, l'agenzia delle Entrate, richiamando il decreto 63/2013, sostiene che la base imponibile delle cessioni di beni e servizi *"deve comprendere l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente e, quindi, anche l'importo relativo al credito ceduto al cedente-fornitore"* [...]; e aggiunge che *"ai fini dell'adempimento della fatturazione, l'importo del credito ceduto non può essere dedotto dalla base imponibile della cessione dei beni. La fattura emessa dai fornitori dovrà indicare, pertanto, l'intero corrispettivo dovuto"*.

Quindi, per esemplificare, la fattura per lavori di riqualificazione energetica pari a 40.000 euro con Iva del 10% (in quanto eseguiti nell'ambito di un intervento di efficienza energetica) che consentono di fruire della detrazione del 110%, dovrà indicare:

- > imponibile 40.000 euro;
- > Iva del 10% pari a 4.000 euro;
- > totale fattura 44.000 euro;
- > sconto praticato ai sensi dell'articolo 121 del Dl 34/2020 pari a 44.000 euro.

Pertanto, la base imponibile e la relativa iva **non** sono **influenzate dal valore dello sconto** e il fornitore sarà tenuto a liquidare l'imposta nei termini ordinari, quindi **presumibilmente in anticipo** rispetto all'"incasso" della fattura, che avverrà al momento (successivo) dell'utilizzo del credito d'imposta trasferitogli dal cliente.

## RILEVAZIONE CONTABILE DELLO SCONTO IN FATTURA

Lo "sconto in fattura" rappresenta, come sopra riportato, il contributo che il beneficiario ottiene sul corrispettivo dovuto a fronte dell'esecuzione dei lavori oggetto di agevolazione. L'entità dello sconto può essere pari all'**intero corrispettivo pattuito** o anche di importo inferiore all'importo nominale della detrazione fiscale ma **non** può in ogni caso essere **superiore al corrispettivo dovuto**.

Il passo successivo all'emissione della fattura è la **registrazione** della stessa nella contabilità.

Facciamo un **esempio**: la ditta Gamma S.r.l. emette una fattura al cliente X per lavori agevolabili con il Superbonus 110% per euro 40.000 oltre Iva al 10%, applicando uno sconto del 100%.

La **rilevazione in partita doppia** dell'operazione sarà la seguente:

conto		dare	avere
credito verso cliente X		44.000,00	
ricavi di vendita			40.000,00
iva a debito			4.000,00
		44.000,00	44.000,00

Il ricavo viene, quindi, contabilizzato per l'intero ammontare (euro 40.000) indipendentemente dalla circostanza che nella fattura lo sconto sia rappresentato come annotazione (Ipotesi n. 1) ovvero ne venga data rilevanza nello specifico campo andando così a ridurre il saldo dovuto (Ipotesi n. 2).

Successivamente, il credito verso il cliente verrà stornato, a fronte della rilevazione del credito d'imposta del 110%; ciò potrà avvenire soltanto nel momento in cui lo sconto sarà trasformato in credito d'imposta, ai

sensi dell'articolo 121 del DL 34/2020. È utile evidenziare che nel caso di lavori che rientrino nel Superbonus, si dovrà rilevare la voce "**proventi finanziari**" quale differenza tra il valore degli interventi agevolati esposto in fattura e il credito d'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 110%. Tale provento si ritiene debba essere soggetto a **tassazione** in capo al fornitore. Qui di seguito si rappresenta la scrittura contabile:

anno n		
conto	dare	avere
credito verso cliente X		44.000,00
credito d'imposta ex art. 121 comma 1, lett a) DL 34/2020	<b>48.400,00</b>	
proventi finanziari		4.400,00
	48.400,00	48.400,00

Per poter **convertire lo sconto in credito d'imposta**, il fornitore dovrà prima attendere che il proprio cliente, abbia esercitato l'**opzione** nell'apposito modello ("*Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica*") messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate<sup>4</sup> e che potrà essere **trasmesso a partire dal 15 ottobre 2020**. La comunicazione deve essere inviata **entro il 16 marzo dell'anno successivo** a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione.

Tale comunicazione da inviare all'agenzia delle Entrate (che determina il trasferimento del credito in capo al fornitore) è, a sua volta, subordinata alla predisposizione di un'**asseverazione**, da parte di tecnici abilitati, relativa al **rispetto dei requisiti** previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 63/2013 e alla **corrispondente congruità** delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, e all'apposizione del **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Il provvedimento n. 283847/2020 stabilisce che "*l'asseverazione è rilasciata **al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori***" e che "*l'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'**effettiva realizzazione***". Risulta pertanto evidente che il fornitore potrà contabilizzare il credito d'imposta, soltanto al termine dei lavori o al termine di ogni SAL.<sup>5</sup>

A completamento della rappresentazione contabile dell'operazione fin qui descritta si segnala che il credito d'imposta, in capo al fornitore, potrà subire una **duplice sorte**:

- > essere **stornato** per effetto della **cessione a favore di altri soggetti**, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; riprendendo l'esempio di cui sopra e ipotizzando che il credito venga integralmente ceduto e che l'istituto di credito sconti il Superbonus 110% al 102%, la scrittura contabile per il fornitore sarà la seguente:

anno n+1		
conto	dare	avere
credito d'imposta ex art. 121 comma 1, lett a) DL 34/2020		<b>9.680,00</b>
Saldo IRES a debito	9.680,00	
	9.680,00	9.680,00

- > essere **utilizzato direttamente** dal fornitore in compensazione nel Modello F24 nei 5 esercizi successivi a quello di sostenimento delle spese, in 5 quote di pari valore. Si segnala che lo sconto è fruibile a decorrere **dal giorno 10 del mese successivo** alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese<sup>6</sup>. In questo caso la

4 [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2641210/Opzione\\_mod.pdf/2c3e8556-e0af-113b-5b6c-58b3e67d5468](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2641210/Opzione_mod.pdf/2c3e8556-e0af-113b-5b6c-58b3e67d5468).

5 Il comma 1-bis dell'articolo 121, inserito in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che l'opzione dello sconto in fattura "*può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori*" e che per gli interventi per i quali si può usufruire del Superbonus "*gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento*".

6 Provvedimento agenzia delle Entrate n.283847 del 8 agosto 2020, paragrafo 5.1.

scrittura contabile sarà la seguente, ipotizzando di compensare detto credito con l'ires dovuta:

conto	dare	avere
credito d'imposta ex art. 121 comma 1, lett a) DL 34/2020		48.400,00
c/c bancario	44.880,00	
oneri finanziari	3.520,00	
	48.400,00	48.400,00

Nel caso di utilizzo diretto in capo al fornitore, anche il provento finanziario subirà analoga sorte. Al 31 dicembre dell'anno  $n$  (di sostenimento delle spese) il valore del provento verrà integralmente stornato dal conto economico, rilevando in contropartita un **risconto passivo**, dal momento che non si è ancora concretizzata la manifestazione economica che coincide con la vita fiscale del credito. Il provento finanziario verrà imputato ai 5 esercizi successivi in quote di pari valore, con contestuale **storno del risconto**, quale contropartita:

anno $n$		
conto	dare	avere
proventi finanziari	4.400,00	
risconti passivi		<b>4.400,00</b>
	4.400,00	4.400,00
anno $n+1$		
conto	dare	avere
proventi finanziari		<b>880,00</b> *
risconti passivi	880,00	
	880,00	880,00

\* importo pari alla quota di un quinto del provento di € 4.400

## RIFLESSI FISCALI DELLO SCONTO IN FATTURA

Anche dal punto di vista fiscale, l'opzione dello "sconto in fattura" offre alcuni spunti di riflessione. In particolare, un aspetto da analizzare è legato al **momento di tassazione dei ricavi**. Il fatto di poter utilizzare il credito d'imposta collegato allo sconto in fattura solo a partire **dal 1° gennaio dell'anno successivo** a quello di sostenimento delle spese, fa sì che l'anno di rilevazione contabile dei ricavi sarà sempre **anticipato** rispetto a quello di utilizzo del credito d'imposta. Questo sfasamento temporale ha dei riflessi fiscali rilevanti, a seconda che il fornitore sia in contabilità ordinaria o semplificata.

I **soggetti in contabilità ordinaria**, in base al criterio di competenza, dovranno tassare i ricavi **nell'anno di rilevazione contabile**. Per tornare al nostro esempio, il ricavo di euro 40.000 verrà tassato interamente nell'anno  $n$ .

Al contrario, i **soggetti in contabilità semplificata**, in base al principio di cassa, tasseranno i ricavi quando si verificheranno le **condizioni di legge per l'utilizzo** del credito d'imposta. Pertanto, se il fornitore decidesse di utilizzare direttamente il credito d'imposta (in compensazione tramite il Modello F24), i ricavi verranno tassati nei 5 anni di durata dell'utilizzo del credito stesso. Per tornare all'esempio sopra, l'ammontare dei ricavi realizzati nell'anno  $n$  pari a euro 40.000 sarà tassato a partire dall'anno  $n+1$  e per i successivi 4 anni per la quota di euro 8.000.

Se anziché optare per l'utilizzo diretto del credito, il fornitore (sempre in contabilità semplificata) scegliesse di cederlo ad un istituto di credito, allora la tassazione del ricavo avverrà nell'esercizio di realizzo della predetta cessione (momento dell'incasso).